

ESTRATTO CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE POLIZZA 200235

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE TUTELA LEGALE

OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

DAS assume a proprio carico, nei limiti del massimale di 20.000,00€ per sinistro per condominio e 15.000,00€ per sinistro per abitazione unifamiliare e delle condizioni previste in polizza, il rischio dell'assistenza stragiudiziale e giudiziale che si rendano necessarie a tutela dei diritti degli Assicurati, in conseguenza di un caso assicurativo rientrante in garanzia.

Vi rientrano le spese per:

- l'intervento di un legale;
- il legale domiciliatario, con il limite di 2.000,00 euro per sinistro, solo nel caso in cui la vertenza sia ubicata nel distretto di Corte di Appello diverso da quella di residenza dell'assicurato;
- gli oneri per l'intervento di consulente tecnico d'ufficio (CTU);
- gli oneri per l'intervento di un consulente tecnico di parte,
- le spese di giustizia in caso di condanna penale;
- le spese liquidate a favore di controparte in caso di soccombenza;
- le spese conseguenti ad una transazione autorizzata dalla Società, comprese quelle di controparte, purché autorizzate dalla Società;
- gli oneri relativi alla registrazione degli atti giudiziari entro il limite massimo di Euro 500,00;
- le spese di accertamenti su soggetti, proprietà, modalità e dinamica dei sinistri, compresa la ricerca degli eredi nel caso di morte del condomino moroso;
- le spese di indagini per la ricerca di prove a difesa;
- le spese per la redazione di denunce, querele, istanze all'Autorità Giudiziaria;
- le spese degli arbitri e del legale intervenuti nel caso in cui una controversia che rientri in garanzia debba essere deferita e risolta avanti ad uno o più arbitri;
- le spese relative al contributo unificato;
- spese notarili in caso di esecuzione forzata e pignoramento per sinistro indennizzabile a termini di polizza con un massimo di 1.000,00 euro;
- per l'indennità, posta ad esclusivo carico dell'Assicurato e con esclusione di quanto derivante da vincoli di solidarietà, spettante agli Organismi di Mediazione, se non rimborsata dalla controparte a qualunque titolo, nei limiti di quanto previsto nelle tabelle delle indennità spettanti agli Organismi pubblici.

DAS non assume a proprio carico il pagamento di multe o ammende e gli oneri fiscali che dovessero presentarsi nel corso o alla fine della vertenza fatta eccezione per il pagamento del contributo unificato e per l'IVA sulle parcelle dei professionisti incaricati solo nel caso in cui l'Assicurato non abbia la possibilità di detrarre tale imposta.

AMBITO E GARANZIE – SEZIONE VALIDA PER IL CONDOMINIO ED I CONDOMINI

Le garanzie riguardano la tutela dell'assicurato qualora:

- 1) siano sottoposti a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione; sono compresi i procedimenti penali derivanti da violazioni in materia fiscale ed amministrativa;
- 2) debbano sostenere controversie relative a danni extracontrattuali subiti da persone e/o a cose per fatto illecito di terzi;
- 3) debbano sostenere controversie di lavoro con i dipendenti del condominio;
- 4) debbano sostenere controversie relative a inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, relative a forniture di beni o prestazioni di servizi. Nel caso in cui l'assicurato si opponga ad un decreto ingiuntivo promosso da un fornitore la garanzia è operante esclusivamente se l'assicurato ha contestato la prestazione ricevuta.
- 5) debbano sostenere controversie relative al diritto di proprietà e altri diritti reali, riguardanti il Condominio;

- 6) debbano presentare opposizione avanti l'Autorità competente contro una Sanzione Amministrativa di natura pecuniaria e/o non pecuniaria per violazione della normativa D.lgs 2008/81 (sicurezza sul lavoro) e successive modifiche; Nei casi di sanzione relativa al solo pagamento di una somma di denaro, la garanzia vale se la somma ingiunta, per singola violazione, è pari o superiore a euro 250,00 euro;
- 7) ricevano richieste di risarcimento danni extracontrattuali avanzate da terzi: la Società garantisce esclusivamente le spese legali necessarie per l'eventuale citazione in giudizio della Compagnia che assicura la Responsabilità Civile nel limite di 1.000,00 euro. Si intendono escluse le altre spese di difesa.

SEZIONE INCENTIVI FISCALI

Le garanzie riguarda la tutela degli assicurati nel caso in cui debbano sostenere, davanti alla commissione tributaria competente, un contenzioso in ambito fiscale – tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti, in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro o manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc) comprese le impugnazioni dei relativi atti – procedimenti.

La garanzia viene prestata anche a favore dei singoli condòmini appartenenti al condominio assicurato, se il contenzioso si riferisce alle parti comuni del condominio. In tutti i casi la garanzia opera alle seguenti condizioni:

- a) esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso;
- b) con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo;
- c) se il contenzioso coinvolge più assicurati, solo tramite l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui abbiano rilasciato la relativa procura. DAS non si fa carico degli onorari per l'assistenza legale prestata da legali diversi;

La garanzia INCENTIVI FISCALI è valida anche nei 12 mesi antecedenti alla data di decorrenza del contratto indicata in polizza purché i lavori siano stati effettuati dalla Contraente.

AMBITO E GARANZIE – SEZIONE VALIDA PER LE ABITAZIONI UNIFAMILIARI

Le garanzie riguarda la tutela degli assicurati nel caso in cui: debbano sostenere, davanti alla commissione tributaria competente, un contenzioso in ambito fiscale – tributario con l'Agenzia delle Entrate o altri enti preposti, in materia di agevolazioni fiscali per lavori di ristrutturazione, restauro o manutenzione o riqualificazione energetica degli edifici esistenti previsti dalla normativa vigente (es. Ecobonus, Sismabonus, ecc) comprese le impugnazioni dei relativi atti – procedimenti.

e opera alle seguenti condizioni:

- a) esclusivamente in caso di accoglimento, anche parziale, del ricorso;
- b) con il limite di un solo sinistro per anno assicurativo;
- c) se il contenzioso coinvolge più assicurati, solo tramite l'assistenza di un unico legale, scelto di comune accordo tra di essi, a cui abbiano rilasciato la relativa procura. DAS non si fa carico degli onorari per l'assistenza legale prestata da legali diversi;

La garanzia è valida anche nei 12 mesi antecedenti alla data di decorrenza del contratto indicata in polizza purché i lavori siano stati effettuati dalla Contraente.

CONSULENZA LEGALE TELEFONICA

DAS garantisce inoltre un servizio di Consulenza telefonica nell'ambito delle materie previste in polizza, tramite il numero verde 800/849090 oppure scrivendo a consuldas@das.it.

L'Assicurato potrà telefonare nell'orario d'ufficio per ottenere:

- consulenza legale;
- chiarimenti su leggi, decreti e normativa vigenti;
- consultazione preventiva ed assistenza, nel caso in cui l'Assicurato debba prestare testimonianza davanti agli Organi di polizia o della Magistratura Inquirente oppure in un procedimento civile e/o penale.

ESCLUSIONI

La garanzia è esclusa:

- qualsiasi tipo di vertenza o procedimento diverso da quello indicato alla voce Ambito e Garanzie;
- l'assistenza legale nel contenzioso tributario per sole richieste di allegazione di documenti;
- amministrativi il cui organo giudicante siano il TAR e/o il Consiglio di Stato;
- controversie con la Contraente e/o una società del gruppo Unoenergy.
- per controversie nei confronti di DAS.

ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in Italia.

INSORGENZA DEL SINISTRO - OPERATIVITÀ DELLA GARANZIA

Il caso assicurativo si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la Controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono dalle ore 24 della data di decorrenza del contratto per le garanzie previste all'ARTICOLO AMBITO E GARANZIE – SEZIONE VALIDA PER IL CONDOMINIO ED I CONDOMINI.

Per quanto previsto all'articolo all' ARTICOLO AMBITO E GARANZIE – SEZIONE VALIDA PER IL CONDOMINIO ED I CONDOMINI SEZIONE INCENTIVI FISCALI ed ARTICOLO AMBITO E GARANZIE – SEZIONE VALIDA PER LE ABITANZIONI UNIFAMILIARI la garanzia è operante qualora l'atto venga emesso entro 6 anni dalla data in cui l'assicurato ha effettuato i lavori contestati volti ad ottenere il beneficio fiscale.

DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA PRESTAZIONE DEL SERVIZIO

DENUNCIA DEL SINISTRO E CONDIZIONI PER OTTENERE LE PRESTAZIONI

Per richiedere le prestazioni previste dall'Assicurazione, l'Assicurato dovrà segnalare tempestivamente l'accaduto a DAS chiamando il numero verde 800849090, trasmettendo tutti gli atti e documenti occorrenti e regolarizzandoli a proprie spese secondo le norme fiscali di bollo e di registro.

L'Assicurato dovrà far pervenire alla DAS la notizia di ogni atto, a lui formalmente notificato secondo la normativa vigente, tempestivamente e, comunque, entro il termine utile per la difesa.

L'Assicurato, su richiesta della Società, dovrà esibire documentazione da cui si evince che il Contraente e/o una società del gruppo ha effettuato i lavori legati all'ottenimento dei bonus fiscali durante la validità del presente contratto.

GESTIONE DEL SINISTRO - SCELTA DEL LEGALE

gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con la Società, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione della Società, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico della Società, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati dalla Società, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

La Società non è responsabile dell'operato di legali e periti.

DISACCORDO SULLA GESTIONE DEL SINISTRO – ARBITRATO

Ricevuta la denuncia del caso assicurativo, DAS (ai sensi dell'art. 164 comma 2 lettera a) del Codice delle Assicurazioni Private - D.Lgs 209/05) si adopera per gestire la fase stragiudiziale, direttamente o a mezzo di professionisti da essa incaricati, e di svolgere ogni possibile tentativo per una bonaria definizione della

controversia. A tal fine l'Assicurato dovrà rilasciare a DAS, ove da questa richiesto, apposita procura per la gestione della controversia. In tale fase stragiudiziale, DAS valuterà l'opportunità di ricorrere o aderire ad un procedimento di mediazione, riservandosi nel primo caso la scelta dell'Organismo di mediazione. Ove la composizione bonaria non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, DAS trasmette la pratica al legale designato ai sensi dell'Articolo 13.

Si conviene inoltre che per ogni stato della vertenza e grado del giudizio:

l'Assicurato deve tenere aggiornata DAS su ogni circostanza rilevante ai fini dell'erogazione delle prestazioni previste in polizza, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza.

gli incarichi ai legali devono essere preventivamente concordati con DAS, sempre che le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo; agli stessi l'Assicurato rilascerà le necessarie procure; in caso contrario l'Assicurato decadrà dal diritto alle prestazioni previste in polizza;

l'Assicurato, senza preventiva autorizzazione di DAS, non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della vertenza, sia in sede stragiudiziale che giudiziale, che comporti oneri a carico di DAS, pena la decadenza dal diritto alle prestazioni previste in polizza. Fanno eccezione i casi di comprovata urgenza - con conseguente impossibilità per l'Assicurato di preventiva richiesta di benestare - i quali verranno ratificati da DAS, che sia stata posta in grado di verificare urgenza e congruità dell'operazione.

L'esecuzione forzata per ciascun titolo esecutivo verrà estesa a due tentativi.

DAS non è responsabile dell'operato di legali e periti.

INOPERATIVITÀ DELLA COPERTURA PER SANZIONI INTERNAZIONALI

DAS non è obbligata a garantire una copertura assicurativa e non è tenuta a pagare un sinistro o a fornire una prestazione o beneficio in applicazione di questo contratto, se il fatto di garantire la copertura assicurativa, pagare un sinistro o fornire una prestazione o riconoscere un beneficio espone DAS a sanzioni anche finanziarie o commerciali, divieti o restrizioni che derivano da risoluzioni delle Nazioni Unite, da leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti o dell'Italia.

Il testo completo delle Condizioni di Assicurazione è disponibile su richiesta presso:
UNOENERGY SAVING SOLUTIONS SPA - V. Giovanni Bensi 10 - 20152 Milano